

Compensando le minusvalenze

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

A metà novembre 2022 ho richiesto al settore private della mia banca di chiudere il mio deposito amministrato, avendo deciso poi aprire nel 2023 un nuovo rapporto (questa volta come gestione individuale di patrimoni) con altro intermediario. Mi sono raccomandato con la banca di farmi pervenire in tempo utile (entro l'anno) la certificazione delle minusvalenze accumulate in modo da poterle compensare nel nuovo rapporto. Non avendo ottenuto alcun riscontro, a metà dicembre sollecitavo l'inoltro di quanto richiesto. La certificazione mi è arrivata solo a metà gennaio. Come opera la possibilità di compensare le minus? Vi sono dei limiti?

Milano San Felice- G.B

Risposta: Un contribuente, che abbia optato per la tassazione dei redditi secondo il regime amministrato, può dedurre le minusvalenze (perdite e differenziali negativi), fino a loro concorrenza, dalle plusvalenze (differenziali positivi o proventi) realizzati nelle successive operazioni poste in essere nel medesimo rapporto, nello stesso periodo di imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia mantenuta l'opzione per il regime in questione. In caso di estinzione del rapporto, le minus realizzate e non compensate possono essere portate in deduzione (sempre non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo) nell'ambito di un altro rapporto per il quale venga esercitata l'opzione per il risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti titolari di quello di provenienza. In tale situazione gli intermediari sono tenuti a rilasciare al contribuente un'apposita certificazione che attesti ogni dato e informazione necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze. La scadenza delle minus è fissata al 31 dicembre di ogni anno (ad esempio, le minus realizzate nel 2022 scadranno nel dicembre 2026 e si avranno quattro anni di tempo per recuperarle). Le perdite, in sostanza, sono accantonate e registrate in uno «zainetto fiscale» che verrà ridotto progressivamente in relazione ai guadagni che verranno realizzati.

In caso di passaggio dal regime fiscale amministrato a quello fiscale gestito non



Roberto Lenzi
studio legale Lenzi
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri
quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano

è consentito computare dal risultato di gestione le minusvalenze. Tuttavia, la stipulazione di un contratto di gestione individuale di patrimoni consente al contribuente di potere optare, oltre che per il regime gestito con fiscalità ordinaria, anche per quello gestito con fiscalità amministrata (Assogestioni, Circolare 6 marzo 1998, n.534, par.1.3). Tale opzione è vincolante per tutto il periodo d'imposta ed è valida sino alla revoca che può essere esercitata entro la scadenza del periodo d'imposta con effetto da quello successivo.

Nel caso prospettato dal lettore, dunque, è necessario, per potere ottenere la compensazione delle minus, che l'opzione per il regime fiscale amministrato sia esercitata, nel nuovo anno, al momento dell'apertura del nuovo deposito gestito (gestione individuale di patrimoni); non altrimenti, stipulando oggi un contratto con opzione per il regime fiscale gestito, occorrerebbe aspettare il successivo periodo d'imposta per potere effettuare ogni compensazione (fermo restando di richiedere una nuova opzione come regime amministrato nell'anno stesso). Per quanto concerne, invece, la certificazione delle minusvalenze, non esiste una norma specifica che imponga una tempistica precisa. È prassi abbastanza comune che gli istituti di credito si attivino per produrre la documentazione entro la fine del mese successivo a quello della richiesta.

Pare interessante, su questo tema, una recente decisione dell'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) del Collegio di Torino (n. 6060 del 6 marzo 2021, richiamando, altresì, la precedente decisione n. 21354/2019) che, in merito ad un'istanza presentata da un cliente nei confronti di un'azienda di credito, ha evidenziato due aspetti importanti: il primo connesso alla tempistica per il rilascio della certificazione, quantificando come eccessivo un termine di oltre tre mesi (la fattispecie affrontata nella decisione); il secondo, attinente alla necessità di evidenziare per l'investitore un danno effettivo, concreto e attuale (necessità di effettuare una compensazione in tempi utili).